



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

<p>N 31 Data 29-04-2020 N. Registro Generale 335</p>	<p>OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio di appello innanzi al Tribunale di Urbino avverso Sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 128/2018 resa nella causa R. G. n. 963/2017 - all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona CIG: ZBF2CD5950</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 23.12.2019 è stato notificato al Comune di Urbino ricorso in appello, innanzi al Tribunale di Urbino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 434 c.p.c. ed all'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2011, da parte della Sig.ra G.P., affinché, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 128/2018, venga annullato il verbale di contestazione n. C 00000356 datato 13.10.2017 della Polizia Municipale di Urbino;

Visto che con il suddetto atto veniva, altresì, notificato pedissequo provvedimento del Tribunale di Urbino con il quale è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti e discussione del 21.05.2020;

Considerato, pertanto, necessario procedere alla costituzione in giudizio in tempo utile per l'udienza fissata al fine di difendere, in secondo grado, la posizione del Comune di Urbino;

Visto che con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP n. 20 del 26.02.2020 il Comune di Urbino ha stabilito di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni l'incarico costituirsi in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Urbino in altro Giudizio di appello, questa volta innanzi alla Corte di Appello di Ancona, proposto sempre dalla medesima Sig.ra G.P. nei confronti del Comune di Urbino avverso Sentenza ad essa sfavorevole emessa dal Tribunale di Ancona ;

Vista la nota ID: n. 547505 del 11.02.2020 con la quale il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa manifesta la volontà di costituirsi in appello nel Giudizio come sopra instaurato e si chiede al Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine suddetto;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Ritenuto opportuno conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che assiste l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nell'altro Giudizio di Appello proposto dalla medesima Sig.ra G.P. nei confronti del Comune di Urbino in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre al meglio la difesa dell'Amministrazione;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
- c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Alessandro Brandoni stia curando la difesa dell'Amministrazione comunale in altro Giudizio in Appello proposto sempre dalla medesima Sig.ra G.P. nei confronti del Comune di Urbino, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale finalizzato a difendere l'operato del Comune di Urbino;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Alessandro Brandoni pari ad Euro 919,25 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Valutato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come da dichiarazioni rese dal professionista e certificazione circa la regolarità contributiva presentata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP fino al 31.12.2020;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019;
- il Peg 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.10.2020;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2020 n. 1048;
- il CIG: ZBF2CD5950
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona Piazza della Repubblica n. 1/A, C.F. BRNLSN79C13D488V, il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi al Tribunale di Urbino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 434 c.p.c. ed all'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2011 , affinché, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 128/2018, venga annullato il verbale di contestazione n. C 00000356 datato 13.10.2017 della Polizia Municipale di Urbino di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 919,25 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 753,48 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all' Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona le più ampie facoltà di legge in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 919,25 al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP;

6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;



Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP
Avv. Federica Paleani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.654.

Urbino, 29.04.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 29.04.2020 al 14.05.2020

Il/La responsabile per la pubblicazione



Comune di Urbino

Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, li 2020
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
Alessandro Brandoni
Piazza della Repubblica n. 1/A
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio di appello innanzi al Tribunale di Urbino avverso Sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 128/2018 resa nella causa R. G. n. 963/2017- CIG: ZBF2CD5950

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. ...del2020, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 919,25 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 753,48 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. ... del2020.

La spesa complessiva di Euro 919,25 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048, imp. n. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona in Piazza della Repubblica n. 1/A, C.F. BRNLSN79C13D488V il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi al Tribunale di Urbino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 434 c.p.c. ed all'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2011, affinché, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 128/2018, venga annullato il verbale di contestazione n. C 00000356 datato 13.10.2017 della Polizia Municipale di Urbino allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Alessandro Brandoni è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Alessandro Brandoni tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro (IVA, accessori

e spese tutte compresi) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Alessandro Brandoni con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Alessandro Brandoni che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/ comunale al

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Alessandro Brandoni non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Amministrativa
Dott. Fabio Mengucci

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto

Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.